

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

Approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 17 del 30/07/2015

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
Art . 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive	3
Art . 2 - Interventi in economia	3
Art . 2-bis - Ricorso al mercato elettronico	4
Art . 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia	4
PARTE II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	4
Art . 4 - Lavori, forniture e servizi in economia	4
Art . 5 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia	7
PARTE III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE	8
Art . 6 - Interventi in cottimo fiduciario	8
Art . 7 - Scelta del contraente	8
Art . 8 - Forma del contratto	9
PARTE IV - NORME DI ESECUZIONE	9
Art . 9 - Lavori d’urgenza e di somma urgenza	9
Art . 10 - Garanzie	10
Art . 11 - Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori	10
Art . 12 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture	11
PARTE V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI	12
Art . 14 - Servizi tecnici	12
Art . 15 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza	13
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art . 16 - Termini e loro computo	14
Art . 17 - Affidamenti a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale	14
Art . 17 bis - Affidamenti a cooperative sociali	14
Art . 18 - Adeguamenti normativi	15
Art . 19 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	15

PARTE I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art . 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (di seguito "Unione") in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. per i lavori e degli artt. 329 e ss per i servizi e le forniture del DPR n. 207/2010 (di seguito, il "Regolamento Attuativo") e alla Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 così come modificata dalla L.R. 29 febbraio 2008, n. 13.

2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

“8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, -aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.”

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani di assegnazione delle risorse gestionali o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza. Il responsabile del Servizio assolve le funzioni di responsabile del Procedimento di cui agli artt. 10 e 125 comma 2 del Dlgs 12.04.2006 n. 163 fatta salva la possibilità' di assegnare le predette funzioni ad altro soggetto.

4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art . 2 - Interventi in economia

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice, l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

a) per i lavori – Euro 200.000,00.

b) per le forniture e i servizi – Euro 207.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).

2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3, comma 2.

3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Art . 2-bis – Ricorso a strumenti telematici di acquisto

- 1.** Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/06, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema di acquisti telematici della Unione Montana dei Comuni del Mugello (START) messo a disposizione dalla Regione Toscana.
- 2.** In un'ottica di maggiore trasparenza ed efficacia, l'Unione darà privilegio al ricorso agli strumenti telematici anche per affidamenti non subordinati all'utilizzo obbligatorio degli stessi, in conformità con le caratteristiche della procedura da svolgere e dello strumento elettronico di acquisto utilizzato.

Art . 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

Art . 3-bis – Attività di programmazione

1. I Responsabili dei Servizi dovranno effettuare la programmazione annuale dei beni, servizi e lavori da acquisire in economia. La Giunta dell'Unione procederà ad approvare il suddetto programma unitamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. L'aggiornamento del programma verrà effettuato dalla Giunta dell'Unione contestualmente alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione. Sono esclusi dalla programmazione acquisizioni di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a Euro 20.000.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Unione dovrà trasmettere al CUA l'elenco degli acquisti di beni e servizi e i lavori (sia quelli da effettuarsi in economia che con altre modalità) da affidare nel corso dell'anno, di importo ciascuno superiore a € 40.000,00, al fine della predisposizione del cronoprogramma dell'attività del CUA a favore degli Enti, così come previsto dall'articolo 11-quater del Regolamento del CUA. I suddetti dati sono soggetti ad aggiornamento entro il mese di giugno, tramite successive comunicazioni da parte dell'Ente.
3. Oltre alla comunicazione di cui al precedente comma 2), a cadenza trimestrale l'Ente provvederà a trasmettere al CUA l'elenco degli acquisti di beni e servizi e i lavori di importo ciascuno inferiore a € 40.000,00, affinché il CUA provveda ad esaminare i suddetti fabbisogni per predisporre eventuali procedure di acquisto centralizzato.

4. In ogni caso, l'Ente dovrà anticipare al CUA i riferimenti dei contratti di beni, servizi e lavori in scadenza entro un termine di sei mesi, qualora debbano essere attivate procedure di gara per individuare un nuovo aggiudicatario.

PARTE II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Art . 4 - Lavori, forniture e servizi in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità a quanto previsto dall'art. 125, comma 6 del Codice, i lavori aventi ad oggetto:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. I lavori che possono farsi in economia - nei limiti di importo di cui al precedente articolo 2 - individuati dall'Unione con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali di cui al comma 1, sono quelli relativi a:

A) Conservazione e manutenzione dei boschi:

- miglioramento boschi degradati, cure colturali, diradamenti, ripuliture;
- rimboschimenti e relative cure colturali;
- ripristino dei boschi percorsi dagli incendi;

B) Salvaguardia e valorizzazione delle risorse forestali:

- realizzazione e gestione di aree naturali;
- interventi fitosanitari a difesa di essenze forestali;

C) Prevenzione incendi:

- realizzazione (o pulitura e sistemazione) di cesse, strade o viali con funzioni di parafuoco;
- realizzazione e manutenzione di piccoli invasi per la raccolta di acqua;
- realizzazione e manutenzione di infrastrutture (piste, impianti di avvistamento);
- attività di avvistamento e di estinzione;

D) Sistemazione di opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie:

- riordino delle acque superficiali, ripulitura degli alvei, interventi estensivi di ripulitura e sistemazione delle pendici;
- sistemazione degli alvei mediante briglie, muri a retta, gabbionate; opere di ingegneria naturalistica e comunque quanto indicato alle categorie OG8 e OG13 dell'allegato A del D.P.R. 34 del 25.01.2000;
- interventi per il rimpinguamento delle falde freatiche;
- ripristino frane ed altri interventi estensivi;

E) Bonifica idraulica e manutenzione della rete idraulica:

- sfalcio erbe infestanti;
- ricalibratura canali (ripresa di frane nelle sponde e rimozione interrimenti);
- risagomatura e consolidamento degli argini di terra;

F) Valorizzazione floro-faunistica, paesaggi ed aree verdi:

- messa a dimora di piante, creazione di radure, coltivazione di terre abbandonate;
- realizzazione e manutenzione di percorsi per l'osservazione e di percorsi escursionistici;
- realizzazione e manutenzione di infrastrutture di servizio;
- pulizia dei corsi d'acqua in funzione di tutela ittica;
- interventi per la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;
- interventi di difesa degli ecosistemi, delle specie arboree tipiche dei paesaggi toscani;
- manutenzione degli assetti paesaggistici, recupero e cura dei pascoli degradati;
- interventi di ripristino ambientale, puntuali e di area anche con opere di bioingegneria;
- costruzione e manutenzione giardini e parchi;
- impianti di irrigazione;
- potature di mantenimento;
- cure fitosanitarie di viali alberati e arbusti;
- realizzazione e manutenzione sentieristica naturalistica;
- realizzazione percorsi didattici ed atletici, staccionate, fioriere e arredi;
- gestione interventi e servizi didattici turistici e naturalistici;
- manutenzione e potenziamento delle infrastrutture collegate all'attività di allevamento e di agriturismo;

G) Riassetto e salvaguardia ambientale accessori alla realizzazione e manutenzione di grandi opere infrastrutturali:

- bonifiche scarpate, graticciate, gabbionate;
- piantumazione essenze forestali e rinaturazione;
- consolidamento frane;
- realizzazione e manutenzione aree verdi (o attrezzate) e giardini;
- sfalcio vegetazione infestante;

H) Tutela risorsa acqua:

- captazione sorgenti;
- acquedotti rurali;
- ripulitura alvei e sponde di fiumi, torrenti, canali, laghi anche aree umide;
- raccolta rifiuti, realizzazione parchi fluviali;

I) Salvaguardia e valorizzazione beni demaniali:

- manutenzione ambientale delle reti tecnologiche ricadenti nelle aree demaniali;
- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro degli immobili ricadenti nel patrimonio indisponibile regionale delegato, ovvero nel patrimonio indisponibile dell'ente;
- apposizione cartellonistica informativa e monitoria anche per la salvaguardia di beni ed aree non ricadenti nel demanio;
- Ordinaria coltura ed interventi di migioria e potenziamento del vivaio forestale regionale delegato;
- realizzazione, ripristino e manutenzione della viabilità a servizio dei complessi agricolo-forestali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e dell'ente;
- interventi previsti dagli artt. 10 e 15 della L.R. n. 39 del 21.03.2000.

L) Bonifica integrale e montana:

- realizzazione di strade, opere idrauliche ed altri interventi di bonifica integrale e montana come previsti dall'art. 9 della L.R. 34/94;

- manutenzione, conservazione e ripristino della loro funzionalità venuta meno per frane, scoscendimenti, corrosioni, inondazioni, eventi calamitosi, ecc.

3. In attuazione a quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice, possono essere affidati in economia i servizi e forniture identificati dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento CE n. 213/2008 in vigore;

4. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- α) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- β) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- χ) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- δ) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 5 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è consentito l'affidamento diretto, in via preferenziale previa acquisizione informale di almeno tre preventivi di spesa, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, da parte del Responsabile del Servizio, in relazione alle fattispecie individuate all'art. 4 per:

- lavori di importo inferiore a 20.000 Euro;
- servizi o forniture inferiori a 20.000 Euro;

2. In relazione alle fattispecie individuate all'art. 4 per:

- lavori servizi o forniture di importo compreso tra 20.000,01 e 40.000,00 Euro, si procede ad affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, da parte del Responsabile del Servizio, previa consultazione di almeno tre operatori economici, nelle modalità previste dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Fatta salva l'esecuzione in amministrazione diretta, in relazione alle fattispecie individuate all'art. 4, per:

- lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a),
- servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino all'importo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b),

l'affidamento avviene per cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente.

4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Unione, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti con riferimento alle attività elencate all'art. 4, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e aggiornati con periodicità annuale, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Unione.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da apposita indagine di mercato, tramite pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente dell'Unione, diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, a seguito delle quali il responsabile del procedimento individuerà i soggetti da invitare alla procedura in economia. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a cinque il responsabile del procedimento individua ulteriori operatori economici fino al raggiungimento del numero minimo se sussistono in tale numero soggetti idonei.

6. L'Unione, fermo quanto previsto dall'art. 2-bis del presente Regolamento, può avvalersi, per la procedure di cui ai commi 1,2 e 3, dell'indirizzario degli operatori economici presente sul Sistema di acquisti telematici della Unione Montana dei Comuni del Mugello (START). L'indagine di mercato di cui al precedente comma 4 può altresì essere svolta sul Sistema di acquisti telematici della Unione Montana dei Comuni del Mugello (START).

7. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti gli interventi in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

8. Qualora un intervento da affidare in economia si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista per la prestazione prevalente. Salvo eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

PARTE III PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Art. 6 - Interventi in cottimo fiduciario

1. Relativamente agli interventi da affidare in cottimo fiduciario di cui al precedente art. 5 comma 3 il Responsabile del Procedimento richiede idonea offerta ad almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento ovvero da autonoma indagine di mercato previa pubblicazione del relativo avviso pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del presente Regolamento.

2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 avviene privilegiando il meccanismo della rotazione, salvo procedure di acquisizione in cui la scelta degli operatori possa essere determinata da situazioni di maggior vantaggio per la Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell'art. 334 del DPR 207/2010, per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del codice, in caso di cottimo fiduciario, la lettera d'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Qualora la procedura non sia svolta tramite gli strumenti telematici di cui al precedente art. 2-bis, la lettera di invito è inoltrata preferibilmente via posta elettronica certificata o anche via telefax. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art . 7 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice e dell'art. 327 del DPR 207/2010.
3. Ai sensi degli artt. 173 e 331 del Regolamento Attuativo sono soggetti all'obbligo di post informazione gli affidamenti in economia di lavori e di forniture di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000, mediante pubblicazione sul profilo del committente, salvo quanto previsto da altre disposizioni normative.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt. 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio; e con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice a norma del quale *“In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*.

Art. 8 - Forma del contratto

1. I contratti di cottimo fiduciario devono avere la forma di scrittura privata.
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore ad Euro 20.000,00 possono essere stipulati mediante scambio di lettere con cui viene disposta l'ordinazione dei lavori, della fornitura di beni e di servizi riportando i contenuti previsti dalla lettera di invito.
3. Nel caso di lavori, il contratto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
4. In caso di urgenza, è possibile procedere dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio.
5. Nelle procedure di cottimo fiduciario, il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
 - a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
 - l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Unione di Comuni effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
 - l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.
 - il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici o lo "SMART CIG" e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP.
6. Quando previsto in rapporto alla tipologia delle forniture e dei servizi, nei contratti di cottimo va richiamato il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che ne forma parte integrante e sostanziale. Il DUVRI, in caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza, deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
7. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

PARTE IV - NORME DI ESECUZIONE

Art. 9 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento Attuativo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa da trasmettere al Dirigente del Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 10 - Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario negoziato sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e nelle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
2. Salvo diversa esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di esecuzione di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di importo fino a Euro 20.000,00 compresi.

Art. 11 - Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dal Dirigente del Servizio competente, utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.
2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'art. 177 del Regolamento Attuativo.

11. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

12. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale e soggetto agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.
5. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale e soggetto agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 14 - Servizi tecnici

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:
 - servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di cui all'art. 91 del Codice e 252 del Regolamento attuativo;
 - le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
 - la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
 - le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
 - le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es. : prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - i servizi di urbanistica e paesaggistica;
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statuari.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Gli incarichi per i servizi tecnici si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:
 - fascia 1: inferiore ad Euro 20.000,00;

- fascia 2: pari o superiore ad Euro 20.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00.

L'affidamento degli incarichi che rientrano nella fascia 1 avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 262 comma 10, mediante affidamento diretto a cura del responsabile unico del procedimento, a professionista competente nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dalla scheda tecnica-curriculum, previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. Per l'affidamento degli incarichi che rientrano nella fascia 2, i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, privilegiando il meccanismo della rotazione, salvo procedure di acquisizione in cui la scelta degli operatori possa essere determinata da situazioni di maggior vantaggio per la Stazione Appaltante.

7. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sul profilo del committente dell'Unione indicando le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N del Regolamento attuativo; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

8. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato su profilo del committente dell'Unione per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.

9. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

10. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito dell'Unione

Art. 15 - Disposizioni speciali per i servizi legali, di supporto e assistenza

1. I servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle prestazioni legali relative ad ipotesi pre contenzioso, risoluzione stragiudiziale delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, ad esclusione del patrocinio legale, sono affidati, in applicazione delle norme del presente regolamento.

2. Il patrocinio legale non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, dato che l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può essere integrato o rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

4. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Termini e loro computo

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Art. 17 - Affidamenti a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale

1. Ai sensi della Legge 97/1994, le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore Euro 190.000 per anno.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 134 della Legge n. 244/2007, le cooperative di servizi forestali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 227/2001, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

Art. 17 bis - Affidamenti a cooperative sociali

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e Legge Regionale RT 87/1997.

Art. 18 - Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento delle formalità di pubblicazione all'Albo dell'Unione.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano in vigore le disposizioni regolamentari attuali.